



# COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

Piazza Carlo Pisacane, 4 – C.A.P. 04027

Tel. 0771/80108 – Fax. 0771/809718 - Sito internet: [www.comune.ponza.lt.it](http://www.comune.ponza.lt.it)

## ORDINANZA

<b>N. 59</b>	<b>OGGETTO: DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA E DELL'UTILIZZO DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE EDILI RUMOROSE</b>
<b>DEL 29-05-2026</b>	

### IL SINDACO

**Premesso che** durante la stagione estiva si verifica un notevole incremento della popolazione, dovuto alla presenza di numerosi turisti che trascorrono nelle varie località del territorio la loro vacanza;

**Ritenuto che** occorre garantire a chiunque si trovi sul territorio comunale un ambiente tranquillo e privo di rumori;

**Tenuto conto che** il Comune di Ponza, per la sua vocazione turistica e il rispetto dell'ambiente, deve adottare tutte le misure occorrenti per evitare rumori molesti, intralci al traffico veicolare, cumulo di materiali edilizi negli spazi pubblici e/o privati e quanto possa comunque nuocere al regolare svolgimento delle attività connesse al turismo, settore portante dell'economia locale e garantire la vivibilità ed il decoro urbano dell'isola di Ponza;

**Premesso che** la presente ordinanza non riguarda i lavori pubblici ed eventuali lavori di somma urgenza autorizzati dal Comune;

**Ritenuto** opportuno intervenire per la tutela della salute e della quiete pubblica con specifica ordinanza al fine di regolamentare l'attività edilizia privata ed il relativo utilizzo delle macchine ed attrezzature edili rumorose durante il periodo nel quale si registra il più alto numero di presenze;

**Visto** l'articolo 50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), il quale attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

**Vista** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 ("Legge quadro sull'inquinamento acustico"), con particolare riferimento all'art. 9, comma 1, che autorizza il Sindaco nell'ambito delle proprie competenze locali ad adottare ordinanze contingibili e urgenti per il rispetto della quiete pubblica e la tutela della salute della popolazione;

### ORDINA

- che dal 01.06.2026 al 28.09.2026 l'attività edilizia nelle seguenti zone è così disciplinata:

- sugli edifici prospicienti in Piazza Carlo Pisacane, sul tutto il Corso Carlo Pisacane, in Piazza Gaetano Vitiello, sulla Banchina Di Fazio, sulla Banchina Mamozio, sulla Banchina Nuova, Via Nuova, Via Dante è vietata ogni forma di edilizia privata nonché utilizzo di macchinari ed

attrezzature edili rumorose. Tale divieto non riguarda le opere di edilizia interne agli edifici (manutenzione ordinaria).

- che dal 01.08.2026 al 31.08.2026 l'attività edilizia sia disciplinata nel seguente modo:

- al di fuori delle aree e delle strade elencate in precedenza è consentita, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30, qualsiasi attività edilizia manuale rumorosa (scalpellatura, martellatura, etc.) anche mediante l'utilizzo di apparecchiature elettriche.
- al di fuori delle aree e delle strade elencate in precedenza è consentita, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30, qualsiasi attività edilizia manuale rumorosa (scalpellatura, martellatura, etc.) anche mediante l'utilizzo di apparecchiature elettriche.

- Durante il periodo di sospensione dei lavori:

a. ogni richiesta di deroga sarà concessa dall'Autorità competente previa verifica dell'urgenza e della necessità che, pur manifestandosi in ambito privato siano riconosciuti tali con riferimento alla tutela di interessi pubblici.

b. nel caso di eventuali autorizzazioni all'esecuzione dei lavori urgenti, nel periodo di sospensione non sarà comunque consentito l'utilizzo di mezzi o attrezzature che possono provocare rumori o disturbi nelle ore dalle 12:30 alle ore 16:30 e dalle 18.30 alle ore 09:00 del mattino successivo.

c. sono comunque consentiti tutti i lavori di pubblico interesse autorizzati dal Comune.

d. i contravventori della presente ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 e saranno inoltre ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni che potranno derivare alla Pubblica Amministrazione o a terzi in relazione dell'inosservanza delle presenti norme e di quelle che qui non contemplate derivano per legge.

#### **DEMANDA**

al Comando dei Vigili Urbani e tutti gli Uff./Agenti della Forza Pubblica l'incarico di dare esecuzione della presente ordinanza.

#### **AVVERTE**

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che avverso la presente Ordinanza è ammesso.

Dalla Residenza Municipale,

Lì, 29-05-2026

**IL SINDACO**  
**FRANCESCO AMBROSINO**